

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE 2021-2026**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno (di seguito Camera di Commercio) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 3.
4. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
6. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

**ART. 3
CONTROLLI PUNTUALI**

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) la completezza delle informazioni documentate;
 - f) le somme e la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B al D.M. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B; sarà oggetto di controllo anche la somma relativa agli occupati rispetto alla ripartizione riportata all'Allegato A);
 - g) le somme e la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C e nella versione dell'allegato D al D.M. 156/2011;
 - h) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese al 31/12/2019;

- i) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - n) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - o) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - p) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione);
 - q) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
 - r) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
 - s) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
 - t) per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati.
2. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento mediante PEC informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 05/03/2012).
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

ART. 4

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatti salvi i controlli di cui all'art. 3, riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31/12/2019;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2018-2019 (effettiva quota di adesione e non una quota meramente simbolica; non si tratta di calcolare la media aritmetica delle quote riscosse dalle diverse associazioni, bensì di verificare che la quota di adesione non sia manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre associazioni dello stesso settore, utilizzando il criterio della ragionevolezza).
2. I controlli a campione verranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 c. 3. Il campione oggetto del controllo sugli elenchi è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura dell'1% fino ad un massimo di 15 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del Procedimento chiedono all'organizzazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La Camera si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.
6. Se il responsabile del procedimento ravvisa un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata, relativamente al numero di occupati, può procedere alla verifica delle modalità di calcolo che hanno condotto alla determinazione del dato indicato, ricorrendo eventualmente anche all'esibizione, riferita alle posizioni estratte a campione di cui al precedente c. 3, della documentazione a comprova del dato del "numero di occupati", sulla base delle fonti indicate. Si precisa che, in sede di controllo, sarà necessario esibire le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle imprese o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare i dati, onde consentirne la verifica direttamente presso le relative imprese.

7. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., il responsabile del procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 07/03/2014, implementa ulteriori modalità di controllo. In tale ipotesi le imprese con multipla iscrizione da verificare, verranno selezionate con le seguenti modalità: a tappeto se inferiori a 3, a campione 5% delle imprese multiple presenti negli elenchi, con un limite minimo di 3 e massimo di 10 imprese per ciascun allegato, tramite la metodologia descritta al precedente comma 2. Sarà richiesta la prova dell'effettiva adesione delle imprese alle diverse organizzazioni imprenditoriali interessate.
8. Si applicano per quanto compatibili i commi 2, 3 e 4 dell'art 3 del presente disciplinare.

ART. 5

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 c. 4.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura dell'1% fino ad un massimo di 15 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione sindacale o associazione di consumatori. Il campione è estratto utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione, i funzionari incaricati al controllo dal Responsabile del procedimento chiedono mediante PEC all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta, oltre alla documentazione attestante la regolare iscrizione: a) per i lavoratori: anche documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31/12/2019; b) per i consumatori: anche la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio alla data del 31/12/2019, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La Camera si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.
6. Si applicano per quanto compatibili i commi 2 e 3 dell'art 3 del presente disciplinare.

ART. 6

CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

ART. 7

TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

ART. 8

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.